

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Presidenza della Regione
Ufficio legislativo e legale
Posizione di Collaborazione e Coordinamento n. 3

Prot. n. 17091 84.11.2020 del 25 set. 2020 / Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: L.R. 10 agosto 2012, n. 47 – Garante della persona con disabilità. Nomina.

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
(rif. nota prot. 24995 del 12 agosto 2020)

1. Con la nota in riferimento Codesto Dipartimento nel premettere che, con l'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 è stata istituita presso l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro "l'Autorità Garante della persona con disabilità", e che con i successivi articoli 8, 9 sono state declinate le funzioni e i poteri del Garante, espone le proprie "riflessioni" in merito al contenuto dell'articolo 10 (con il quale vengono individuati "requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca").

In particolare Codesto Dipartimento rileva dubbi interpretativi in relazione ai seguenti aspetti:

"a) Ruolo del personale alle dipendenze del Garante;

b) Nomina mediante atto di comparazione professionale fra più soggetti.

Quanto alla lettera a) è evidente che la norma confligge con la disciplina del rapporto di pubblico impiego. Il personale fa parte dell'organico del Dipartimento e non può essere comandato presso altri uffici, anche se istituiti per legge. Semmai si può parlare di collaborazione nei limiti delle conoscenze trasmissibili, continuando il personale a dipendere dal Dirigente Generale.

Quanto alla lettera b) si ritiene che anche per gli incarichi di carattere particolarmente fiduciario, ammesso che la nomina in parola rientri fra questi ultimi, l'Amministrazione non risulta esonerata dal rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione (Cadd. 21088/2010 e 26694/2017)"

Sulla corretta interpretazione dell'art. 10 ed, in particolare, sulla necessità di fare ricorso a procedure di evidenza pubblica mediante pubblicazione di avviso ai fini della scelta dell'Autorità Garante, viene chiesto l'avviso di questo ufficio.

2. Riguardo alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

L'art. 10 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47, così come modificata dall'art. 3 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, così dispone: "*Art. 10 Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca.*

1. Il Garante è nominato con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro. Resta in carica cinque anni e può essere rinominato una sola volta. Per lo svolgimento delle funzioni e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 8 e 9 al Garante vengono garantite adeguate risorse umane e finanziarie. A tal fine è istituito un ufficio alle dirette dipendenze del Garante denominato Ufficio del Garante il cui personale è individuato con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro nell'ambito delle attuali dotazioni organiche (2).

2. Può essere nominato Garante chi attesti, con apposita dichiarazione, di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e/o in scienze sociali o equipollenti o in medicina o in psicologia, che presenti idonea certificazione comprovante di avere svolto per almeno cinque anni attività di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e di promozione della inclusione sociale degli stessi.

3. Qualora, successivamente alla nomina, sia accertata la mancanza del requisito di cui al comma 2, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro rimuove immediatamente dalla carica il Garante e provvede alla sua sostituzione. Può essere inoltre rimosso dalla carica per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza."

Con la disposizione sopra riportata il legislatore ha riconosciuto il potere di nomina del Garante della persona con disabilità all'Assessore Regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e ha definito quali titoli di studio ed esperienze professionali deve possedere lo stesso.

Nulla è stato, invece, definito in merito alla procedura da seguire per la scelta del Garante.

Tale aspetto potrebbe, qualora Codesto Richiedente lo ritenesse opportuno, essere disciplinato nell'ambito di un regolamento interno che definisca, al contempo, anche altri aspetti relativi alle funzioni e compiti del garante, e all'organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Garante.

In ogni caso, come correttamente evidenziato da Codesto Richiedente, la scelta del Garante dovrà avvenire con selezione pubblica tra coloro che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio¹ (per le finalità di cui all'articolo 6) nonché comprovata esperienza nel campo della disabilità e/o competenze giuridiche dimostrabili a seguito di presentazione di idonei curricula personali.

A tal fine la nomina dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso che dia conto dei requisiti professionali di partecipazione, titolo di studio richiesto e delle eventuali cause di incompatibilità.

Si segnala, infine, l'opportunità di specificare il carattere onorario dell'incarico.

.....

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello scrivente.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

F.to

Avv. M. Miceli*

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Bologna*

* * firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 d.lgs. 39/1993

1 Art. 6 Istituzione dell'Autorità Garante della persona con disabilità.

1. È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l'Autorità Garante della persona con disabilità, di seguito denominata "Garante"

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione; esso non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.